

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 15 marzo 2001 n. 1521

Conferma T.A.R. Puglia – Lecce: Il Sezione, 28 dicembre 1999, n. 776.

I ricorsi avverso l'esito della revisione dinamica degli elettori devono essere presentati immediatamente e non dopo l'esito delle elezioni.

Gli errori di trascrizione del nominativo del candidato nel manifesto e nella scheda devono essere impugnati tempestivamente.

Omissis.

2. - Con un secondo gruppo di censure, l'appellante ripropone i motivi di gravame relativi alle asserite illegittimità della revisione dinamica delle liste elettorali.

Dette censure sono inammissibili e tardive, perché mirano a contestare atti posti al di fuori del procedimento elettorale in contestazione.

È anche possibile ritenere che tali attività abbiano potuto spiegare conseguenze sulla distribuzione degli elettori nei diversi collegi, falsando la genuina rappresentazione delle scelte compiute dai cittadini. Tuttavia, occorre considerare che la funzione concernente la revisione dinamica degli elettori presenta una sua spiccata autonomia. Eventuali censure vanno proposte immediatamente, senza attendere gli esiti della successiva tornata elettorale.

Con un terzo gruppo di motivi, l'appellante espone che tanto sul manifesto elettorale, quanto sulle schede di votazione relative al collegio n. 4 di ..., è stato erroneamente trascritto il nominativo del candidato del Partito ...: in luogo di ..., è stato indicato il nome Ciò avrebbe determinato confusione tra gli elettori, atteso che a ... esistono sia i «...» che i «...».

Detta censura è inammissibile e tardiva.

Va osservato, al riguardo, che l'appellante non ha dimostrato la concreta incidenza dell'errore di trascrizione del nominativo del candidato sui risultati elettorali. La circostanza che, in concreto, il candidato ... non sia stato eletto non assume peso determinante, considerando la particolarità del modo di votazione per l'elezione dei consiglieri provinciali, caratterizzato dalla indicazione prestampata del nominativo del candidato, accanto al simbolo della corrispondente lista.

Nella propria memoria conclusionale, l'appellante ha specificato di agire quale cittadino elettore, mirando a tutelare l'interesse «dilatato, indifferenziato e collettivo teso al solo rispetto delle leggi elettorali da parte dell'Amministrazione e, quindi, alla sola regolarità e legittimità della procedura elettorale».

In questa prospettiva, la lesione dell'interesse fatto valere dal ricorrente di primo grado non si collega all'esito delle votazioni, ma, piuttosto, alla irregolarità delle operazioni precedenti (pubblicazione dei manifesti elettorali e stampa delle schede), considerate autonomamente.

In questo senso, il collegio ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Sezione, secondo la quale l'interesse fatto valere in via d'azione dai cittadini elettori per il corretto svolgimento della consultazione elettorale va tutelato attraverso la tempestiva ed immediata impugnazione degli atti ritenuti lesivi di tale interesse strumentale.

In tale prospettiva si è chiarito che la pretesa del cittadino elettore concerne anche l'esclusione o l'ammissione, asseritamente illegittime, di una o più liste di candidati, in quanto la presenza o l'assenza di queste ultime possono influenzare la volontà degli elettori ed alterare quindi il risultato del voto. Pertanto, l'esclusione o l'ammissione di una lista sono atti immediatamente lesivi, impugnabili entro il termine decadenziale decorrente dalla conoscenza della mancata partecipazione della lista stessa, da intendere acquisita, stante il regime di pubblicità proprio del procedimento elettorale, alla data di pubblicazione delle liste ammesse o, al più tardi, dalla data delle votazioni (Cons. Stato, V Sez., 21 ottobre 1998 n. 1528).

Ne deriva che il ricorso è, in questa parte, inammissibile e tardivo, perché doveva essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla conoscenza degli atti lesivi, o, al più tardi, dalla data di svolgimento delle elezioni.

Non varrebbe obiettare che l'interesse all'impugnativa è sorto solo in seguito alla conoscenza dei risultati elettorali, all'esito dei quali il candidato ... non è stato eletto. Tale circostanza potrebbe assumere rilievo in relazione alla particolare posizione differenziata del candidato ed al suo interesse specifico ad ottenere l'elezione.

Il dato non assume rilievo, invece, nella prospettiva del ricorso proposto dal cittadino elettore, il quale, sin dall'inizio delle operazioni elettorali, è in grado di percepire l'autonoma ed immediata lesività di operazioni elettorali asseritamente viziate.

Omissis.